

# ALLEGATO A

## Articolo 1

### Durata dell'obbligo

1.- L'obbligo è imposto con decorrenza dall' 01-01-2017 e fino a 31-03-2017. L'Amministrazione Comunale di Empoli si riserva fin d'ora di prorogare i termini dell'imposizione dell'obbligo alla scadenza del termine sopra indicato e comunque per un periodo complessivamente non superiore ad anni due.

## Articolo 2

### Programma di esercizio

1.- Il servizio deve essere svolto nel rispetto del programma di esercizio, approvato dal Comitato Tecnico di gestione nella riunione del 28/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il dettaglio delle corse e degli orari dovrà sarà redatto secondo il formato dell'Osservatorio Regionale.

2.- Le modifiche al programma di esercizio, temporanee o definitive, anche su proposta della Società, devono essere autorizzate dal Dirigente settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Empoli, unitamente alle modalità di informazione al pubblico, e sono valutate in termini di percorrenze per tipologia di servizio.

3.- Gli importi unitari per tipologia di servizio ai fini della valutazione economica delle modifiche del programma di esercizio sono quelli indicati all'art. 5 comma 2. La tipologia del servizio relativo a ciascuna linea risulta dal programma di esercizio.

4.- Le modifiche anche temporanee del servizio dalle quali derivino incrementi o riduzioni, fra loro non compensati, comportano variazione della compensazione di cui all'art 5 comma 1 del presente atto, in aumento o in diminuzione. Incremento o decurtazione della compensazione sono determinati in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio.

5.- Eventi straordinari e imprevedibili, tali da comportare variazioni del programma di esercizio del servizio, devono essere comunicati entro 24 ore dalla Società al Comune di Empoli. In attesa delle determinazioni del Comune di Empoli, la Società è tenuta:

- a) ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;
- b) ad assicurare un'adeguata informazione dell'utenza;
- c) a fronteggiare comunque, mediante corse aggiuntive, ad ogni eventuale afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori.

6.- La Comune di Empoli comunicherà alla Società tutti i fatti posti in essere o autorizzati dalla stessa, ovvero portati formalmente a sua conoscenza da parte di altri enti, che impediscano la regolare esecuzione del servizio. La comunicazione viene effettuata almeno cinque giorni prima del verificarsi del fatto, o comunque al momento della sua conoscenza, definendo contestualmente le variazioni del programma di esercizio.

7.- La Società è tenuta a mantenere in vigore la Carta dei servizi adottata in qualità di attuale gestore dei servizi oggetto del presente atto e ad aggiornarla dandone ampia informazione al pubblico.

## Articolo 3

### Sciopero

1.- In caso di proclamazione di sciopero, la Società deve tempestivamente avvertire il Comune di Empoli almeno 48 ore prima e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2.- In caso di sciopero del proprio personale la Società è tenuta a garantire ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni ritenute indispensabili di cui al programma di esercizio ed a riportare tali prestazioni, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi.

3.- La compensazione spettante alla Società è ridotta sulla base delle percorrenze non effettuate valutate in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio di cui all'art. 5 comma 2 del presente atto nel caso di minori percorrenze per scioperi.

## **Articolo 4**

### **Modalità di effettuazione del servizio**

- 1.- Fatti salvi i casi di forza maggiore, quelli disposti dalle Autorità per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblici e quanto disposto dall'art. 3, la Società non può interrompere né sospendere il servizio.
- 2.- Nel caso di violazione del divieto di cui al primo comma, sono a carico della Società, oltre alla penale, i costi sopportati dal Comune di Empoli per assicurare l'effettuazione del servizio. Negli altri casi di interruzione o sospensione del servizio, si applica il precedente art 2 comma 4.
- 3.-Le fermate sono di norma a richiesta, salvo i capilinea e le altre fermate espressamente previste come obbligatorie.
- 4.-I mezzi hanno l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate dal programma di esercizio ed a quelle non indicate ma di fatto esistenti.
5. Le corse non devono transitare in anticipo alle fermate rispetto all'orario previsto dal programma di esercizio.
- 6.-In caso di guasto o di incidente ai mezzi deve essere assicurata la sostituzione del mezzo entro 15 minuti.
- 7.-La corsa partita dal capolinea con ritardo superiore a 15 minuti in caso di linea urbana si considera come non effettuata.
- 8.-La partenza di una corsa dal capolinea effettuata per oltre 3 volte nell'arco di un mese con ritardo superiore a 10 minuti è considerato come non rispetto del programma di esercizio.

## **Articolo 5**

### **Compensazione degli obblighi di servizio pubblico**

- 1.- L'importo stimato da erogare a titolo di compensazione per l'effettuazione del servizio per ciascun mese per l'intero lotto del Trasporto Pubblico Urbano del Comune di Empoli, come da programma di esercizio di cui all'art 2, è indicato nell'atto di imposizione e obbligo di servizio relativo a ciascuna società facente parte della scarl Piùbus, oltre I.V.A. 10%, e fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3 e 4.
- 2.- La compensazione è calcolata come prodotto tra produzione chilometrica e prezzi unitari per tipologia di servizio. La produzione chilometrica sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dalla Società e positivamente verificate dal Comune di Empoli in sede di conguaglio. Gli importi unitari della compensazione relativi a ciascuna linea sono così stabiliti:
  - Servizio Urbano: €/km 2,65
- 3- Il Pagamento avverrà in rate mensili e sarà effettuato dal Comune di Empoli
- 4- Il pagamento da parte del Comune di Empoli, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura.  
Il pagamento resta in ogni caso subordinato all'esito positivo della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..
- 5- Il calcolo delle somme dovute dalla Società a titolo di penalità ai sensi dell'art. 19, verrà effettuato in sede di conguaglio di quanto dovuto a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
- 6.- Alle Società destinatarie dell'obbligo di servizio pubblico, oltre all'importo di cui al comma 1, spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sui servizi oggetto del presente atto. Ad essa spettano anche tutti gli altri ricavi derivanti da attività compatibili con il presente atto e con lo svolgimento del servizio: é tenuta a mettere a disposizione, per una campagna promozionale della durata di quindici giorni, spazi espositivi sui mezzi e sugli impianti nonché spazi espositivi fissi sui mezzi e sugli impianti aperti al pubblico per informazioni che saranno definite dalla Comune di Empoli stessa. Dei proventi di cui al presente comma si tiene conto nell'eventualità di dover verificare l'idoneità dell'importo di cui al comma 1 ad assicurare l'equilibrio economico della gestione.
- 7- Richieste di riesame delle condizioni di compensazione degli obblighi di servizio pubblico imposti dal presente atto, relative ad eventi non prevedibili tali da determinare un cambiamento

sostanziale delle componenti di costo e di ricavo suscettibile di incidere sull'equilibrio economico del gestore, sono sottoposte al Comune di Empoli che ne valuta l'ammissibilità entro 30 giorni.

9- Eventuali variazioni nella ripartizione delle quote di produzione del servizio tra le società consorziate, qualora comportino una riduzione dei costi, daranno luogo alla revisione di quanto dovuto al gestore a titolo di compensazione .

10.- Per l'espletamento dei servizi oggetto degli obblighi di servizio pubblico nient' altro è dovuto alla Società a cui i medesimi sono imposti, oltre a quanto previsto dal presente atto e salvo il reintegro delle somme relative ad agevolazioni tariffarie ed a riduzioni imposte unilateralmente rispetto a quanto previsto nell'Allegato 3, nonché salvo eventuali richieste giudicate ammissibili ai sensi del precedente comma 11 e salvo provvedimenti di autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali destinati direttamente o indirettamente ai servizi oggetto del presente atto oppure alle aziende esercenti.

## **Articolo 6**

### **Sistema tariffario**

1.- Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente atto è quello applicato nel 2105. Il Comune di Empoli si riserva di modificarlo in corso di esecuzione del presente atto e, qualora ciò dovesse incidere sull'equilibrio economico dell'esercizio, provvederà a ridefinire gli importi compensativi degli obblighi di servizio pubblico.

2.-Le società devono aderire al sistema tariffario integrato toscano "Pegaso".

3.-Le società devono garantire la vendita dei biglietti a bordo e può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo degli autobus.

4.- L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti, i punti vendita, distanti più di metri 500 dalla fermata.

## **Articolo 7**

### **Beni da utilizzare nell'espletamento del servizio**

1.- La Società, per l'esercizio del servizio deve fornire l'elenco dei beni strumentali dei mezzi in dotazione al 1 novembre 2011, beni che avrebbe dovuto trasferire al nuovo gestore ai sensi dell'art. 14 del contratto sulla cui base ha fin qui esercitato il medesimo servizio, ed è tenuta ad assicurare il mantenimento dei beni in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo.

2.- Sui mezzi e sugli impianti di servizio al pubblico devono essere riportate etichette ben visibili, da non confondersi con altre scritte ed immagini, riportanti il logo scelto.

3.- In caso di deperimento di un bene "essenziale" ex art 16 comma 2 L..R. 42/98, la Società è tenuta a

sostituirlo con beni aventi analoghe caratteristiche di qualità e funzionalità in modo tale da non pregiudicare gli standard di qualità esistenti quanto a numero di mezzi dotati a) di impianto di climatizzazione, b) di accessibilità facilitata e per persone disabili, c) a basso o nullo impatto ambientale.

4.-Le società sono tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione al Comune di Empoli per:

a. l'alienazione degli autoveicoli indicati nell'elenco mezzi ;

b. la destinazione, anche occasionale, ad altro uso degli autoveicoli indicati nell'elenco mezzi;

c. utilizzo in servizio di autoveicoli diversi da quelli indicati nell'elenco mezzi.

## **Articolo 8**

### **Cessione dei beni al termine di esercizio del servizio**

1.- Ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della L.R. 42/98, la Società, al termine di esercizio del servizio, è tenuta a trasferire al nuovo gestore i beni essenziali che saranno individuati dal Comune di Empoli, prima della scadenza di tale termine, sulla base delle trasformazioni del servizio intervenute in corso e dell'effettivo utilizzo dei veicoli.

2.- Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R. 42/98, i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici devono essere comunque messi a disposizione del nuovo gestore nelle forme e con le modalità definite nel provvedimento di finanziamento.

#### **Articolo 9**

##### **Controllo dell'Amministrazione sullo stato di manutenzione dei beni**

1.- La Società è tenuta ad effettuare i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili.

2.- Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione viene verificato dal Comune di Empoli ed è sanzionato con le penali di cui all'articolo 19.

3.- Al termine dell'esercizio del servizio da parte della Società, il Comune di Empoli si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati nell'arco di validità del periodo di gestione con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati.

#### **Articolo 10**

##### **Personale**

1.-La società deve fornire l'elenco completo del personale in servizio al 1 gennaio 2016 entro 30 giorni. E' fatto obbligo alla Società di comunicare al Comune di Empoli ogni variazione successiva entro 15 giorni.

2.- La Società è inoltre tenuta alla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferroviari e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.

3.- In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 2, Il Comune di Empoli sospende l'erogazione degli importi dovuti a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e il Comune di Empoli assegna alla Società inadempiente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove tale regolazione non avvenga nel termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali, il Comune di Empoli provvede in luogo della Società rivalendosi su quanto da lei dovuto a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

#### **Articolo 11**

##### **Adempimenti**

1.-La Società è tenuta a mantenere in essere il sistema procedurale ed informativo dell'esercizio e dunque :

a) a tenere aggiornata presso i propri uffici la contabilità giornaliera degli scostamenti rispetto al programma di esercizio, con relative motivazioni, ai fini della compilazione del documento denominato "Diario giornaliero della regolarità" di cui al comma 3;

b) a trasmettere al sistema informativo della Comune di Empoli, per via telematica, le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera e mensile;

2- Le informazioni da raccogliere e codificare nel Diario giornaliero della regolarità sono indicate dall'Allegato D al DPGR 3/1/2005 n.9/R.

3.-Il "Diario giornaliero della regolarità" è conservato presso la sede aziendale ed è messo a disposizione del personale del Comune di Empoli, per la visione diretta ed immediata sia del dato di produzione giornaliero che del dato periodico cumulato espresso in chilometri ed ore di servizio. La Società deve trasmettere al Comune di Empoli, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

4.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del sistema procedurale ed informativo della regolarità ed il Diario giornaliero della regolarità devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell'Osservatorio regionale della mobilità e devono adeguarsi alle indicazioni del Regolamento di cui all'art 23 della L.R 42/98.

## **Articolo 12**

### **Diario di bordo**

- 1.- La Società è tenuta a compilare il modulo denominato “Diario di bordo” da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione del turno macchina e/o del turno autista.
- 2.- Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio, ed è firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.
- 3.- Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l’effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sull’adempimento delle prescrizioni oggetto del presente atto e sulle prestazioni rese all’utente (controllo per eccezioni).
- 4.- La Società è tenuta a conservare presso la sede di ciascuna azienda consorziata le scritture relative al Diario di bordo, che deve rimanere a disposizione del personale incaricato dal Comune di Empoli, sia a bordo che presso la sede di ciascuna azienda consorziata.
- 5.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del Diario di Bordo devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell’Osservatorio Regionale della Mobilità e si dovranno adeguare alle indicazioni del Regolamento di cui all’articolo 23 della L.R. 42/98.

## **Articolo 13**

### **Standard di qualità**

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, la Società è tenuta a rispettare gli standard minimi in relazione ai seguenti fattori:
  - a) Informazione alla clientela;
  - b) Regolarità del servizio;
  - c) Comfort del viaggio a bordo e sul percorso;
  - d) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi ed a terra;
  - e) Aspetti relazionali;
  - f) Servizi aggiuntivi a bordo ed a terra;
  - g) Attenzione all’ambiente.

## **Articolo 14**

### **Sistema di monitoraggio delle prestazioni**

- 1.- La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio quantitativo dei seguenti indicatori di qualità:
  - a) sicurezza dei mezzi;
  - b) sicurezza del personale e degli utenti;
  - c) diffusione dei punti di vendita sul territorio;
  - d) distanza media tra le fermate;
  - e) accessibilità delle fermate e delle stazioni;
  - f) diffusione sonora a bordo;
  - g) dispositivi “pilot light” per non vedenti;
  - h) attrezzature e servizi aggiuntivi a bordo e a terra;
  - i) accessibilità ed utilizzo titoli di viaggio;
  - j) climatizzazione vetture;
  - k) sistemi ed attrezzature per la protezione ambientale.

## **Articolo 15**

### **Obblighi e modalità di comunicazione**

- 1.- La Società è tenuta a trasmettere al Comune di Empoli, quindici giorni prima della scadenza del termine di cessazione del servizio, i seguenti elenchi:
  - a) l’elenco dei mezzi utilizzati nell’espletamento del servizio, comprensivo dei mezzi di scorta
  - b) l’elenco degli impianti di deposito e di rete utilizzati nell’espletamento del servizio;
  - c) l’elenco del personale impiegato nel servizio.
- 2.- La Società è tenuta inoltre a comunicare alla Comune di Empoli il nominativo del Responsabile dell’esercizio e dei suoi sostituti, che devono garantire reperibilità e potere di intervento per tutto l’arco di svolgimento quotidiano del servizio.

3.- La Società è tenuta a comunicare alla Comune di Empoli, le variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4.- La Società, nel caso di svolgimento di attività ulteriori ed esterne ai servizi oggetto del presente atto, è tenuta ad adottare un sistema di rendicontazione per tali servizi ed a fornire:

a) Criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi promiscui

b) Copia del Bilancio redatto a norma di legge.

c) Frequentazione del servizio nei giorni feriali (saliti/discesi ad ogni fermata) da parte dell'utenza, da rilevarsi almeno 2 volte l'anno le rilevazioni di ciascuna corsa devono essere inviate al Comune di Empoli entro il 30 settembre ed il 30 gennaio di ogni anno.

d) Frequentazione del servizio nei giorni festivi (saliti/discesi ad ogni fermata) da parte dell'utenza, da rilevarsi almeno una volta l'anno e da inviare al Comune di Empoli entro il 31 dicembre di ogni anno.

e) Origine /destinazione degli spostamenti attraverso l'invio delle tessere di abbonamento rilasciate ed in corso di validità classificate sulla base del comune e della frazione di origine degli spostamenti aggiornati al 1 ottobre ed al 1 aprile di ogni anno e da inviare al Comune di Empoli entro il 1 settembre ed il 1 maggio di ogni anno.

f) Entità e distribuzione del venduto attraverso distinto per tipologia di titolo di viaggio con cadenza semestrale entro il 30 gennaio ed il 30 luglio, di ciascun anno in relazione al precedente semestre.

#### **Articolo 16**

##### **Obblighi del Comune di Empoli**

Il Comune di Empoli si impegna a non autorizzare servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli oggetto del presente atto e a definire condizioni di eventuale autorizzazione dei servizi atte ad escludere possibili situazioni di concorrenzialità.

#### **Articolo 17**

##### **Assicurazioni**

1.- La Società deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente atto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio.

2.- E' a carico esclusivo della Società ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone involontariamente o per fatti dolosi, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Il Comune di Empoli è da intendersi sollevato e garantito da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

#### **Articolo 18**

##### **Subaffidamento del servizio**

1.- La Società è autorizzata a mantenere in subappalto la quota di servizi già autorizzata dal Comune di Empoli in vigenza del contratto rep 18878/2005 di affidamento del servizio.

2.- La Società rimane in ogni caso unica responsabile del servizio nei confronti della Comune di Empoli. I subaffidamenti decadono alla scadenza del presente obbligo di servizio.

#### **Articolo 19**

##### **Penalità**

1.- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della L.R. 42/98, il mancato rispetto, per cause imputabili alla Società, degli obblighi previsti nel presente atto comporta l'applicazione delle i penalità di seguito riportate:

- Mancata prosecuzione od interruzione dei servizi (art.4 co.1): € 15.000 e diffida ad adempiere pena acquisizione della cauzione.
- Mancata effettuazione di una corsa (art.4 co.1 e 2), corsa effettuata in anticipo (art.4 co.5): importo pari a 20 volte i km non effettuati; l'importo è raddoppiato in caso di ripetizione del comportamento sanzionato su una stessa corsa.
- Corsa partita per oltre 3 volte in ritardo di oltre 10 minuti (art.2 co.1 e art.4 co.8): 400 € per ogni corsa a partire dalla 4 volta che la corsa parte in ritardo e previa diffida a provvedere entro 7 giorni alla regolarizzazione del servizio; la corsa partita con oltre 30 minuti di ritardo si considera come

non effettuata. La sanzione è raddoppiata a partire dalla 8 volta che la corsa parte in ritardo, senza necessità di ulteriore diffida.

- Mancata effettuazione di una fermata (art.4 co.4), anche per effettuazione di un percorso diverso da quello previsto: € 1.000.
- Mancata comunicazione nei termini di modifica del programma di esercizio per eventi straordinari ed imprevedibili (art.2 co.5): da € 200 ad € 500 al giorno.
- Mancata effettuazione di corsa suppletiva nei tempi previsti per la sostituzione del veicolo in caso di guasto (art.4): 20 volte il costo della corsa non svolta.
- Mancato preavviso nei termini previsti dalla legge al Comune di Empoli o all'utenza dello sciopero nei tempi previsti dalla legge (art.3): € 5.000 e non erogazione delle relative compensazioni economiche previste dall'art.5.
- Applicazione di sistema tariffario diverso da quello previsto, incluse le tariffe agevolate e il sistema Pegaso (art.6): da €1.000 ad € 10.000 in base alla gravità, oltre a diffida a non ripetere l'infrazione.
- Mancanza dei biglietti a bordo (art. 6 co.3) € 500 per ciascuna violazione riscontrata.
- Mancata trasmissione dell'elenco dei mezzi (art.7): € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata comunicazione delle variazioni elenco mezzi (art. 7): € 400 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata richiesta di preventiva autorizzazione per alienazione o dismissione dei veicoli indicati nell'elenco mezzi (art.7): € 20.000.
- Mancata richiesta di autorizzazione per la destinazione ad altro uso dei veicoli indicati nell'elenco mezzi (art.9): € 5.000.
- Mancata richiesta di autorizzazione per utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nell'elenco mezzi (art.9): € 5.000.
- Ritardo nel trasferimento al nuovo gestori dei beni individuati dal Comune come essenziali: (art.8) € 25.000 al giorno minimo, salvo la messa in mora e l'acquisizione della cauzione.
- Mancata trasmissione dell'elenco del personale (art.10): € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata comunicazione delle variazioni del personale (art.10): € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità (art.11): € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
- Mancata disponibilità del diario della regolarità per il personale di vigilanza (art.11): € 5.000 oltre € 200 per ogni giorno di ulteriore ritardo e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto del periodo stabilito per la conservazione del diario della regolarità (art. 11): € 5.000 e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario della regolarità: (art. 11): € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancata o irregolare tenuta del diario di bordo sulla vettura: (art. 12): € 500 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario di bordo: (art. 12): € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità (art.12): € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
- Mancata trasmissione dei dati previsti dal sistema di monitoraggio gestionale (art.15): € 300 per ogni giorno di ritardo per ciascuna tipologia di dato.

## **Articolo 20**

### **Vigilanza ed applicazione delle penali**

1.- Fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. 42/98, Il Comune di Empoli provvede ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente atto. La Società è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

2.- Le violazioni riscontrate sono contestate entro 5 giorni lavorativi dal Comune di Empoli alla Società, la quale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Comune di Empoli proprie osservazioni. Il Comune di Empoli entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni, la notifica della penalità deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Società consorziata.

#### **Articolo 21**

##### **Sicurezza**

1- La Società deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro a sensi del D.Lgs n. 81/2008 e della Legge Regionale n. 37/2008. Tale obbligo è esteso alle imprese sub affidatarie di cui all'art.18.

#### **Articolo 22**

##### **Comunicazioni**

1.- Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente atto devono essere formulate alla Direzione Mobilità e T.P.L. del Comune di Empoli per iscritto anche via fax al n. 0571/757743 o via e-mail congiuntamente al seguenti indirizzo : p.pinarelli@comune.empoli.fi.it

#### **Articolo 23**

##### **Disposizioni di rinvio**

1.- Oltre a quanto previsto dal presente atto, la Società è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale 31.7.98, n.42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, al Regolamento previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 31.7.98, n.42 e successive modificazioni , alla deliberazione C.R. 19.12.2001, n. 246 "Schema tipo della carta dei servizi dei trasporti", nonché agli atti di programmazione previsti dalla L.R. 42/98.